

Lavoro accessorio: indicazioni operative per il personale ispettivo

di Nicola Porelli

Con la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce le “indicazioni operative” per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza del lavoro accessorio, rispetto le novità introdotte dalla c.d. riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012). Si sotto riporta una scheda di sintesi.

Fonti	Artt. 70 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 , modificato dalla legge n. 92/2012 (c.d. riforma del mercato del lavoro).
Campo di applicazione	<p>È possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico.</p> <p>Limite economico:</p> <ul style="list-style-type: none">- per ciascun lavoratore accessorio,- compenso totale massimo di € 5.000,- per anno solare,- indipendentemente dal numero dei committenti. <p>La nozione di lavoro accessorio appare oggi oggettivamente delineata dal riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al committente.</p> <p>L’attività accessoria deve essere di natura “meramente occasionale”.</p> <p>Secondo il Ministro per “<i>meramente</i>” deve intendersi che il modesto apporto economico in capo al lavoratore e la sostanziale occasionalità delle prestazioni, non sono certamente in grado di costituire un solido sostentamento economico del lavoratore stesso.</p>
Attività rese nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti	<p>Il limite dei compensi</p> <ul style="list-style-type: none">- che possono essere erogati a favore di ciascun singolo lavoratore,- da parte dei committenti imprenditori commerciali o professionisti,- non può superare i 2.000 euro annui, rivalutati annualmente. <p>Imprenditore commerciale: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “<i>commerciale</i>” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa.</p>

<p>e nel settore agricolo</p>	<p>Nel settore agricolo il lavoro accessorio si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; - alle attività agricole svolte a favore dei <i>“produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti”</i>, <p>con un tetto di euro € 5.000 (come somma complessiva dei compensi per il singolo lavoratore accessorio)</p> <p>Quindi è possibile utilizzare voucher sino a € 5.000 in agricoltura solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l'attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. Proprio in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di € 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.</p>
<p>Committente pubblico</p>	<p>Committente pubblico: è consentito l'utilizzo del lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.</p>
<p>Lavoro accessorio e appalti</p>	<p>Il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche).</p> <p>Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione.</p>
<p>Lavoro accessorio e permesso di soggiorno</p>	<p>Il compenso legato a prestazioni di lavoro accessorio <i>“è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio”</i>.</p> <p>Tuttavia lo stesso compenso può essere utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>Si ricorda che <i>“il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa</i></p>

	<p><i>sanitaria</i>” (D. Lgs. n. 286/1998). Inoltre, “<i>ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno (...) la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo</i>” (D.P.R. n. 394/1999).</p> <p>Si segnala che normalmente non viene considerato possibile un rinnovo del permesso di soggiorno con una busta paga inferiore ai € 439 mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all’importo del minimo dell’assegno sociale.</p>
<p>Caratteristiche dei buoni lavoro</p>	<p>I carnet dei buoni di lavoro accessorio sono “<i>orari, numerati progressivamente e datati</i>”; inoltre il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro “<i>tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali</i>”.</p> <p>Quindi con un solo voucher, attualmente del valore di € 10, non può essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.</p> <p>Ne consegue che diventa fondamentale, da parte del personale ispettivo, una ricostruzione in sede di verifica circa la “durata” della prestazione resa.</p> <p>I voucher devono essere “<i>numerati progressivamente e datati</i>”, atteso che la data in particolare consentirà di verificare se i voucher sono utilizzati in relazione al periodo evidenziato.</p> <p>Il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.</p>
<p>Disciplina sanzionatoria</p>	<p>Il limite quantitativo diventa elemento “qualificatorio” della fattispecie e pertanto, in sede di verifica, è necessario che non sia stato già superato l’importo massimo consentito.</p> <p>Il committente potrà opportunamente richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti (D.P.R. n. 445/2000).</p> <p>Il superamento dei limiti anzidetti non potrà non determinare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative; ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale.</p> <p>Sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualevolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del</p>

	<p>professionista.</p> <p>Analoghe conseguenze sanzionatorie non potranno non aversi anche nell'ipotesi di un utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto).</p> <p>In assenza del “titolo” legittimante la prestazione di lavoro accessorio, come peraltro già chiarito con circ. n. 38/2010, la prestazione stessa sarà inoltre da ritenersi quale “prestazione di fatto”, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero”.</p>
<p>Periodo transitorio</p>	<p>I buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.</p> <p>Tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di € 5.000 e € 2.000 e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrizzazione oraria.</p>

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow